



[N. 748](#) - 2013 Reg.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 748

Data: 30-10-2013

SETTORE : LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO : AMMINISTRATIVO

OGGETTO: PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE PER LA PULIZIA DELLA STATUA DI SAN NICOLÒ, POSTA A PUNTA MADDALENA A LECCO, CON PUBBLICIZZAZIONE DELL'INTERVENTO. AFFIDAMENTO A ALL'ASSOCIAZIONE "APPELLO PER LECCO" DI LECCO.

Istruttore: CONCETTA PANARELLO

Responsabile del Procedimento: PAOLO RIPAMONTI

Direttore: ANTONELLO LONGONI

IL DIRETTORE DEL SETTORE

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il quale stabilisce che: "La gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione";

Rilevato che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo Politico;

Premessa:

- l'Amministrazione Comunale intende dar corso all'iniziativa di collaborazione tra soggetti privati diversi, a carattere sperimentale, avvalendosi del loro contributo per la sistemazione e la conservazione di aree a verde pubblico, nonché per la realizzazione di interventi di restauro e manutenzione di beni mobili, al fine di raggiungere l'obiettivo del miglioramento dell'ambiente urbano e dell'immagine complessiva della città di Lecco;
- l'art. 43 della Legge n. 449/1997 e l'art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000 consentono a tutte le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, al fine di favorire l'innovazione e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi;
- lo stesso Codice agli appalti, D.Lgs. n. 163/2006, all'art. 26 prevede per le amministrazioni aggiudicatrici la possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati in possesso dei necessari requisiti di qualificazione;
- all'articolo sopraindicato è previsto che qualora i lavori, i servizi e le forniture acquisiti o realizzati a cura dello sponsor siano d'importo inferiore a € 40.000,00, l'Amministrazione Comunale possa procedere mediante affidamento diretto a soggetto in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto;

Rilevato che, l'Amministrazione Comunale ritiene di dover procedere alla manutenzione straordinaria del monumento di S. Nicolò situato sulla punta della Malpensata nel lago di Lecco che richiede un intervento avente ad oggetto la realizzazione di tutte le opere necessarie (il restauro del basamento lapideo, il restauro della statua, la verifica, pulitura, verniciatura della struttura di sostegno in ferro) alla pulizia della statua stessa;

Rilevato che lo scrivente Settore ha ricevuto la candidatura della Associazione **APPELLO PER LECCO** con sede in LECCO Via MASCARI, 73 p.iva 92060930135 rappresentata da ZANINI RINALDO nato a MILANO il 24.07.1952 residente a LECCO, via Tubi, 12, Codice Fiscale ZNNRLD52L24F205D, in qualità di Presidente, con la quale si rendeva nota la volontà di instaurare una procedura negoziata con lo scrivente Settore per la formalizzazione della procedura di sponsorizzazione in oggetto;

Dato atto che il costo dell'intervento manutentivo è stato stimato quale inferiore a € 5.000,00 e, pertanto, conformemente all'art. 26 del D.Lgs n. 163/2006 si può procedere con procedura negoziata con un operatore economico;

Rilevato che agli uffici dello scrivente settore sono stati esposti e presentati dall'Associazione sopraindicata gli aspetti salienti del programma di manutenzione proposto per la sponsorizzazione in oggetto, mediante la consegna di elaborati tecnici;

Rilevato che i tecnici degli uffici hanno provveduto a valutare la documentazione presentata dal proponente e hanno ritenuto soddisfacente e adeguato il programma e la soluzione manutentiva proposta, corrispondendo alle esigenze della Amministrazione Comunale;

Verificato, inoltre, il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la stipulazione di contratti con le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006, autocertificati dal proponente con dichiarazione che è depositata agli atti dello scrivente Settore;

Considerato che il Comune di Lecco concederà al soggetto individuato l'utilizzo dell'area oggetto dell'intervento di sistemazione e lo sponsor potrà avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione tramite la sistemazione di n. 1 cartello/targhetta che individui il realizzatore dell'intervento;

Dato atto che il rapporto verrà formalizzato con la sottoscrizione delle condizioni di espletamento dell'incarico dettagliatamente indicate nello schema di convenzione di sponsorizzazione, allegata sub a) alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che tale intervento configura la fattispecie prevista dall'art. 11 del d.p.r. del 26 ottobre 1972, n. 633 relativo a "Operazioni permutative e dazioni in pagamento", e che, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, le due prestazioni destinate a compensarsi richiedono l'identificazione dell'imponibile su cui viene applicato il tributo normale dei beni e servizi oggetto di scambio, ai sensi del successivo art. 13, comma 2 lett. d);

Considerato che, da un approfondimento condotto dall'Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni sul trattamento tributario applicabile alle procedure di sponsorizzazione, nel caso in cui l'area interessata appartiene al demanio o al patrimonio indisponibile, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 507/1993, l'operazione viene considerata non rilevante ai fini IVA, in quanto si sostanzia in un entrata tributaria e non in un corrispettivo;

Rilevato che l'area oggetto del presente contratto di sponsorizzazione appartiene al demanio nel Comune Amministrativo di Lecco, in quanto nel 1958, con Deliberazione del Consiglio Comunale n 198 del 09.07.1958 il Comune di Lecco assunse la proprietà del monumento;

Dato atto, pertanto, che il solo sponsor dovrà comunque emettere fattura al Comune di Lecco per la prestazione di manutenzione effettuata gratuitamente, facendo riferimento al valore normale dei beni e servizi oggetto di scambio e dichiarato nella convenzione allegata ;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.P.R. n. 633/73 il momento impositivo per le prestazioni di servizi si verifica al pagamento del corrispettivo e pertanto in relazione alla permuta di servizi l'onere dell'emissione delle fatture in capo allo sponsor si ritiene riscontrabile al momento della conclusione della prestazione di manutenzione resa dallo stesso;

Visti:

- il Decreto del Sindaco n. 214/2010 con il quale sono stati conferiti all'Arch. Antonello Longoni gli incarichi di Direttore del Settore Lavori Pubblici e di Responsabile Unico del Procedimento fino alla fine del mandato del Sindaco;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 30 Settembre 2013 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 04 Ottobre 2013 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2013 e atti connessi;

- il D. lgs. n.163/2006;
- il D.P.R. 207/2010;
- il D.lgs 267/2000
- la Legge 23.12.1997, n. 449;
- il vigente Statuto ed i vigenti Regolamenti Comunali;

D E T E R M I N A

1. Di stipulare un contratto di sponsorizzazione mediante procedura negoziata avente ad oggetto la manutenzione straordinaria del monumento di S. Nicolò situato sulla punta della Malpensata nel lago di Lecco alla Associazione **APPELLO PER LECCO** con sede in LECCO Via MASCARI, 73 p.iva 92060930135 rappresentata da ZANINI RINALDO nato a MILANO il 24.07.1952 residente a LECCO, via Tubi, 12, Codice Fiscale ZNNRLD52L24F205D, in qualità di Presidente;
2. Di dare atto che il Comune di Lecco concederà, al soggetto individuato l'utilizzo delle aree oggetto dell'intervento di sistemazione per la durata dello stesso e lo sponsor potrà avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione tramite la sistemazione di n. 1 cartello/targhetta che individui il realizzatore dell'intervento (in conformità alle disposizioni del Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni, approvato con deliberazione C.C. n. 112 del 19/12/2000);
3. Di dare atto che l'intervento si configura, secondo le previsioni dell'art. 11 del d.p.r. del 26 ottobre 1972, n. 633 quale "Operazioni permutative e dazioni in pagamento", ma trattandosi di area appartenente al demanio, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 507/1993, l'operazione viene considerata non rilevante ai fini IVA, in quanto si sostanzia in un entrata tributaria e non in un corrispettivo;
4. Di dare pertanto atto che il solo sponsor dovrà emettere fattura al Comune di Lecco per la prestazione di manutenzione effettuata gratuitamente, facendo riferimento al valore normale dei beni e servizi oggetto di scambio come dichiarato nella convenzione allegata sub a) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
5. Conformemente a quanto disposto dall'art. 6 comma 3 del D.P.R. n. 633/73, lo sponsor emetterà la fattura relativa alla prestazione di manutenzione effettuata dell'importo totale dichiarato nel contratto stesso;
6. Di dare atto che verrà dato valore contrattuale al presente negozio giuridico mediante sottoscrizione della convenzione allegata sub a) e pertanto di incaricare gli uffici dello scrivente settore al compimento degli atti necessari alla formalizzazione della presente;
7. Di dare atto che il soggetto professionale sopra richiamato, ha l'obbligo di produrre contestualmente alla sottoscrizione della convenzione di sponsorizzazione apposito contratto di assicurazione che copra: 1) i danni (danni alle cose) subiti dall'Amministrazione Comunale o da terzi a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti, opere, mezzi e ogni altra cosa mobile o immobile verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto; 2) i danni causati a persone;
8. Di provvedere ad ogni altro successivo adempimento finalizzato alla regolare esecuzione del presente provvedimento compresa la trasmissione della presente determinazione al Settore politiche di finanza e fiscalità locale, bilancio e patrimonio.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
(dott. Paolo Ripamonti)

IL DIRETTORE DI SETTORE
(Arch. Antonello Longoni)

La presente determinazione, non comportante assunzione di impegno di spesa, è immediatamente efficace ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento di organizzazione.

Allegati:

a) Convenzione di sponsorizzazione.